



Ministero dell'Università e della Ricerca Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori da finanziare nell'ambito del PNRR (2024)

PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Allegato 2: Disciplinare

Art. 1 Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare, in attuazione della Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.2, "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori", del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso, regola gli obblighi in capo ai Soggetti attuatori (Host Institution) e Soggetti proponenti (Principal Investigator) in relazione alle proposte progettuali ammesse.

Art. 2 Obblighi del Soggetto attuatore

- 1. I Soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso, sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
- a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
- c) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
- d) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- e) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste:
- f) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai target raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero, e garantendone la disponibilità, così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- g) a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi, ed a concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza





- con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;
- h) ad individuare eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando tempestivamente il Ministero dell'università e della ricerca;
- i) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del Soggetto proponente, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
- j) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del MUR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO ad esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- k) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- m) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;
- n) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce "M4C2 Investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori", valorizzando il numero di contributi effettivamente erogati ai soggetti proponenti, e dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno, differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8);
- o) a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d),





- del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- p) a garantire che il Ministero dell'università e della ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- q) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché dalle "Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori" disponibili sul sito dell'Amministrazione, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social;
- r) a possedere il Gender Equality Plan, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
- s) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- t) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, dalla Commissione europea e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
- u) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'università e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le linee necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- v) ad assicurare al Soggetto proponente le infrastrutture necessarie per condurre le attività di ricerca previste dalla proposta progettuale.
- 2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i Soggetti attuatori che ospitano i Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso, sono tenuti a rispettare, ove applicabile, le modalità operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui all'art. 5, comma 2 dell'Avviso, in conformità con quanto indicato nell'accordo preliminare fra *Host Institution* e Soggetto proponente, rispettando l'impegno dell'assunzione del Soggetto proponente entro 60 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2025;
- 3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso, da parte del Ministero, ai poteri sostitutivi, come indicato





all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 3 Obblighi del Soggetto proponente

- 1. I Soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso, sono obbligati, a pena di decadenza e revoca del contributo:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- d) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'università e della ricerca, le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
- f) ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- g) a garantire, dichiarandolo, di non trovarsi, lungo tutta la durata del progetto, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca dell'intervento e la restituzione delle somme di contributo percepite dal Soggetto attuatore;
- h) a garantire accesso aperto al pubblico, nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibili, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

Art. 4 Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

- 1. All'esito della valutazione delle proposte progettuali di cui all'art. 11 e delle verifiche di cui di cui all'art. 12, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, per i progetti ammessi al finanziamento, il decreto di concessione.
- 2. In esito alla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, il Soggetto attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 30% del contributo riconosciuto con decreto di concessione del finanziamento. Nel caso di un Soggetto attuatore di diritto privato, o di diritto pubblico non vigilato dal Ministero, l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto.
- 3. A decorrere dall'avvio delle attività progettuali, per le successive erogazioni, il Soggetto proponente dovrà produrre, con cadenze e modalità disciplinate dal MUR con successive comunicazioni, un report tecnico-scientifico a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca e la rendicontazione delle spese sostenute.





- 4. All'esito positivo delle verifiche, espletate secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7, il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse in favore del Soggetto attuatore, fino a concorrenza del contributo concesso.
- 5. Il Soggetto proponente relaziona, altresì, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, producendo un report tecnico-scientifico finale comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata.
- 6. Il Ministero svolge i controlli di competenza "in itinere" relativi ai report di cui ai commi 3 e 5, acquisendo, ove applicabile, la valutazione di una Commissione composta da Esperti Tecnico-Scientifici (ETS) per ciascun macrosettore disciplinare, individuati ai sensi della vigente normativa per il tramite del CNVR.
- 7. Il Ministero svolge i controlli di competenza "in itinere" sulla documentazione amministrativo-contabile (rendicontazione delle spese), per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa Invitalia, in attuazione dell'art. 1 comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di banche e società finanziarie, o di altri soggetti qualificati.

Art. 5 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Le attività previste dalle proposte progettuali possono avere una durata massima di tre anni a far data dalla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.

Art. 6 Modifiche/variazioni del progetto

1. Sono consentite modifiche e/o variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come approvato in fase di ammissione, nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, previa approvazione e autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7 Meccanismi sanzionatori

- 1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i Soggetti attuatori a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell'Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo:
 - b. b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto ammesso al finanziamento;
 - c. c) il Soggetto attuatore abbia ottenuto per le stesse spese rendicontate altri contributi:





- d. d) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti salvo eventuali proroghe;
- e. e) il Soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.
- 2. In caso di decadenza, conseguente a revoca, e qualora sia già stato erogato il contributo a titolo di anticipazione e/o successiva *tranche* di rimborso, il Soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà restituire totalmente o parzialmente le somme ricevute. In tali casi, il Ministero dell'università e della ricerca procederà alla valutazione dello stato di avanzamento, procedurale e finanziario del progetto al fine di determinare gli importi da revocare e disimpegnare, tenendo conto del contributo già erogato. Il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto attuatore o escutere la garanzia fideiussoria.
- 3. Inoltre, i Soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR per la rendicontazione telematica. In tali casi, il Ministero valuterà la possibilità di procedere con la revoca parziale del contributo tenendo conto dello stato di avanzamento, procedurale e finanziario del progetto. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero.

Art. 8 Controversie e foro competente

- 1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
- 2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.